

## REGOLAMENTO

### FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE FAMIGLIE DEI CADUTI SUL LAVORO

*approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 dicembre 2011*

#### **Art. 1 Istituzione del Fondo**

In data 7 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva, di seguito denominata Fondazione, in linea con la propria attività istituzionale, ha deliberato la costituzione di un Fondo di solidarietà per le famiglie dei caduti per infortuni sul lavoro, di seguito denominato "Fondo".

Il presente Regolamento ne definisce principi, regole e criteri di utilizzo.

#### **Art. 2 Caratteristiche del Fondo**

- a) Lo scopo del Fondo è quello di fornire un immediato sostegno alle famiglie dei caduti per infortuni sul lavoro mediante l'erogazione di un contributo di solidarietà tempestiva, per un importo massimo di € 7.000,00 (settemila/00), ai familiari o ai conviventi più prossimi dei caduti.
- b) L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, il cui importo sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di analisi delle domande pervenute.
- c) L'importo attribuito sarà definito a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, anche in considerazione delle donazioni nominative ricevute.
- d) Il Fondo, inizialmente costituito con risorse della Fondazione, potrà essere incrementato con il contributo di privati ed Enti che vorranno parteciparvi mediante donazioni sul c/c bancario appositamente dedicato.

### **Art. 3 Gestione del Fondo**

- a) L'organizzazione e le procedure di erogazione del Fondo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
- b) Della gestione del Fondo è prodotto e reso pubblico attraverso il sito [www.fondazionerubestriva.it](http://www.fondazionerubestriva.it) un rendiconto annuale.

### **Art. 4 Beneficiari e condizioni di ammissibilità**

Sono beneficiari del Fondo i familiari o i conviventi più prossimi dei caduti per infortuni sul lavoro con riferimento alle aziende che applicano il CCNL Federambiente.

### **Art. 5 Procedura per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici del Fondo**

- a) Coloro che possiedono i requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 2 del presente regolamento possono presentare domanda di ammissione ai benefici del Fondo, rivolgendosi esclusivamente alla segreteria della Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva per la compilazione e la consegna dei moduli prestampati che saranno forniti on-line.
- b) Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
  - il certificato di morte del congiunto;
  - idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

### **Art. 6 Verifica della documentazione**

- a) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione verifica la completezza delle domande di ammissione e dei documenti allegati.
- b) Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione comunicano agli interessati l'esito di ciascuna domanda.

#### **Art. 7 Estinzione del Fondo**

Il Fondo si estingue per esaurimento delle risorse economiche disponibili.

#### **Art. 8 Aspetti non disciplinati**

Quanto non disciplinato dal presente Regolamento sarà deciso insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, secondo le finalità del Fondo e nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e solidarietà.

***Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 13/01/2012***